

Alla cortese attenzione  
della Spett.le Clientela

## **Circolare di Studio n. 32 del 26 Novembre 2025**

### **OGGETTO:**

- **Integrazione Registratore Telematico con strumenti di pagamento elettronico (POS)**

Come già illustrato nell'ultimo convegno di Studio, allo **scopo di far emergere eventuali incoerenze tra corrispettivi telematici emessi ed incassi tramite dispositivi di pagamento elettronico**, la Legge di Bilancio 2025 aveva previsto dal 01.01.2026 un **collegamento tecnico tra il Registratore Telematico e lo strumento tramite il quale sono effettuati i pagamenti elettronici (POS)**.

In data **31.10.2025** l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il **provvedimento** prot. n. **424470** che definisce le **regole tecniche** di applicazione della norma.

Nel succitato provvedimento viene stabilito che:

- il **collegamento tecnico** tra gli strumenti di pagamento elettronico e i Registratori Telematici sarà effettuato **mediante apposite funzionalità del portale “Fatture e Corrispettivi”**; non sarà pertanto necessario un collegamento fisico;
- nel dettaglio, sarà necessario **registrare il dato identificativo univoco di ogni strumento di pagamento elettronico utilizzato in abbinamento al dato identificativo univoco di ogni Registratore Telematico** censito ed attivato nel portale;

- sarà altresì necessario **registrare** sul portale l'indirizzo **dell'unità locale presso il quale sono utilizzati gli strumenti di pagamento elettronico**;
- anche i soggetti non dotati di Registratore Telematico che certificano i propri corrispettivi mediante la procedura web "Documento Commerciale On Line" dovranno abbinare gli strumenti di pagamento elettronico utilizzati.

Il collegamento dovrà essere effettuato direttamente dall'azienda o da suoi delegati autorizzati ad operare per loro conto sul **portale "Fatture e Corrispettivi"** nella sezione **"Accreditamento e Censimento dispositivi"**. Verrà all'uopo messo a disposizione un apposito servizio.

I termini per effettuare il collegamento sono i seguenti:

- **per gli strumenti di pagamento elettronico già in uso nel mese di Gennaio 2026**, il collegamento è effettuato **entro 45 giorni dalla data di messa a disposizione dell'apposito servizio** (la cui operatività sarà resa nota dall'Agenzia delle Entrate con un comunicato);
- **per gli strumenti di pagamento elettronico che entreranno in uso dopo il 31.01.2026**, il collegamento dovrà essere effettuato a partire **dal 6° giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico ed entro l'ultimo giorno dello stesso mese**; il medesimo termine si applica nei casi in cui sia necessario **modificare il collegamento di uno strumento di pagamento elettronico già precedentemente associato** (esempio: strumento di pagamento elettronico attivato il

01.03.2026; collegamento da effettuare tra il 06.05.2026 e il 31.05.2026).

Di seguito alcune considerazioni sul nuovo adempimento:

- il **collegamento** tra Registratore Telematico e dispositivi di incasso POS **si integra** con il **nuovo obbligo** in capo ai gestori di strumenti di pagamento elettronico i quali, dal 01.01.2026, dovranno comunicare mensilmente all'Agenzia delle Entrate i dati degli **incassi tramite tali strumenti** (tra cui, l'importo giornaliero incassato);
- per quanto sopra esposto, **diventa estremamente rilevante** dal punto di vista fiscale **la corretta indicazione nel documento commerciale delle modalità di pagamento**, in quanto l'Agenzia delle Entrate potrà automaticamente rilevare differenze tra i documenti commerciali nei quali è indicato l'incasso tramite POS con quanto effettivamente incassato con gli strumenti di pagamento elettronici;
- si potrebbero manifestare delle **differenze** nei casi in cui anche le **fatture emesse** siano **incassate tramite strumenti di pagamento elettronico**; a tal fine si raccomanda di **inserire** nelle **fatture di vendita** la **corretta indicazione** delle **modalità di pagamento**;
- al di là degli adempimenti iniziali, **la nuova normativa prevede degli adempimenti successivi in tutti quei casi in cui avvengano delle modifiche rispetto a quanto inizialmente comunicato**, ad esempio:
  - disattivazione/attivazione di uno strumento di pagamento elettronico;
  - installazione di un nuovo Registratore Telematico da collegare ad uno strumento di pagamento elettronico anche già esistente;

- o disattivazione di un Registratore Telematico precedentemente collegato ad uno strumento di pagamento elettronico;
- o spostamento fisico di uno strumento di pagamento elettronico collegato / da collegare ad un Registratore Telematico;
- o spostamento fisico di un Registratore Telematico a cui era stato abbinato uno strumento di pagamento elettronico.

Le **sanzioni** in caso di mancato adempimento sono le medesime applicabili agli errori in materia di corrispettivi giornalieri di cui agli art. 11 e 12 del D.Lgs. 471/1997; nello specifico:

- sanzione di cui all'art. 11 c. 2-quinques pari ad **€. 100,00 per ogni trasmissione errata entro il limite massimo di €. 1.000,00 per trimestre**; pertanto sarà sanzionato ogni invio giornaliero nel quale sono inclusi corrispettivi incassati tramite POS in mancanza di abbinamento del Registratore Telematico al rispettivo strumento di pagamento elettronico, entro il massimale di €. 1.000,00 per trimestre;
- sanzione di cui all'art. 11 c. 5 **da €. 1.000,00 ad €. 4.000,00** (la medesima applicata all'omessa installazione del Registratore Telematico);
- sanzione di cui all'art. 12 c. 3 in base alla quale, nel caso venga **accertato l'omesso collegamento tra Registratore Telematico e strumento di pagamento elettronico**, è disposta la **sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività** nei locali ad essa destinati per un periodo **da quindi giorni a due mesi**; in caso di **recidiva**, la **sospensione** è disposta da **due a sei mesi**.

Si evidenzia che tali errori possono avere anche riflessi in caso di adesione per le prossime annualità al Concordato Preventivo Biennale, causandone la decadenza.

Lo Studio rimane comunque a disposizione per ogni chiarimento.